



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO PERSONALE

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO INDETERMINATO

L'anno duemilaventi (2020), il giornodel mese di, presso la Residenza Comunale di SUSÀ, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

IL COMUNE DI SUSÀ

codice fiscale 86501110018 rappresentato da, la quale non agisce in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in quest'atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Responsabile Area Economico Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, e delle successive normative e regolamenti in materia

E

il Sig., nato a il - Residente a - Via- Cod. Fiscale

PREMESSO

1°) che nel testo del seguente contratto:

- a) il CCNL sul Nuovo Ordinamento Professionale per il personale dipendente del comparto Regioni - Enti locali, stipulato in data 31/03/1999, è riportato come "Nuovo Ordinamento Professionale"
- b) il contratto collettivo di lavoro Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 è riportato come "Contratto collettivo nazionale lavoro";
- c) la CITTÀ' di SUSÀ è riportata con la sola espressione "Comune";
- d) il Sig..... è riportata con l'espressione "Prestatore di lavoro";

2°) che, in esecuzione Determinazione Area scrivente nr..... del, il prestatore di lavoro è stato chiamato a prestare servizio alle dipendenze della Città di Susa e a svolgere le funzioni sopracitate, come nel testo descritte, e pertanto è stato invitato dal Comune a

presentarsi per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato orario pieno nelle forme previste dall'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 21/05/2018;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – la premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto;

Art. 2 - con il presente contratto il Comune assume in servizio il prestatore di lavoro, che accetta, **a tempo pieno indeterminato**, con inquadramento nel sistema di classificazione del personale delle Funzioni Locali nel profilo professionale di "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" presso l'Area "ECONOMICO-FINANZIARIA", categoria **D**), posizione economica di primo inquadramento **D1**, a decorrere dal

Art.3 – il dipendente, così inquadrato, dovrà prestare servizio sul territorio del Comune di SUSA e dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito, indicativamente riportate nelle declaratorie di cui all'allegato "A" al CCNL sull'ordinamento professionale stipulato il 31/03/1999, raccordato con la rivisitazione dei profili professionali del Comune di SUSA, con riferimento al disposto di cui al CCNL 21.5.2018, e fatto salvo comunque quanto previsto in materia di disciplina del rapporto di lavoro e delle mansioni dal D.Lgs.165/2001 e s.m.e i. e dal D.Lgs.150/2009 e s.m.e i.

In particolare lo stesso dovrà svolgere tutte le mansioni e i compiti riconducibili alla categoria di inquadramento connesse all'Area Economico Finanziaria e quelle richieste dalla natura del servizio che questa Area e' chiamata a fornire, tenuto conto altresì degli accordi contrattuali nazionali di categoria e della normativa prevista in materia.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art.3, comma 2, del Contratto sul Nuovo Ordinamento Professionale del personale dipendente, l'obbligazione prestazionale del lavoratore assunta con la stipula del presente contratto è articolata e diffusa in ordine a tutte indistintamente le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti, che il lavoratore stesso può essere chiamato ad assolvere dal datore di lavoro nell'esercizio, a questi contrattualmente riconosciuto dalla menzionata disposizione negoziale, del potere specificativo dell'oggetto negoziale.

La predetta facoltà di determinare la specifica obbligazione prestazionale da richiedersi al prestatore di lavoro, incontra il solo limite del necessario possesso, da parte del lavoratore stesso, di particolari titoli o abilitazioni inderogabilmente prescritti dal vigente ordinamento giuridico generale e speciale per l'assolvimento delle funzioni richieste.

E' fatto salvo, ed espressamente convenuto in questa sede, l'esercizio del potere modificativo dell'oggetto contrattuale da parte del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 3, del C.C.N.L. 31 Marzo 1999, che dà facoltà al datore di lavoro di attribuire al lavoratore mansioni proprie della categoria professionale immediatamente superiore a quella di iscrizione.

L'esercizio del potere specificativo – determinativo di cui alla precedente clausola sopracitata è operato mediante appositi atti di gestione e/o organizzazione delle risorse umane rimesse alla competenza degli organi di gestione dell'Ente, a norma del precitato D.Lgs.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, le cui determinazioni, al riguardo, come ogni ulteriore prescrizione recata, in materia, da disposizioni legislative, regolamentari, o secondo gli usi e l'equità, rappresentano fonte civilistica del rapporto obbligatorio costituito con il presente atto negoziale, in applicazione del principio di eterointegrazione contrattuale di cui all'art.1374 del Codice Civile.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni, o settore o ufficio.

Art. 4 - Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018 il prestatore di lavoro è esonerato dal periodo di prova in quanto già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.

Art. 5- L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nel rispetto delle normative vigenti secondo le disposizioni del Segretario Comunale. A tale funzionario il prestatore di lavoro dovrà fare riferimento per ogni comunicazione relativa alle assenze dal servizio (richiesta fruizione congedi, comunicazione di assenza per malattia, ecc.). Per le assenze per malattia trovano applicazione, in ogni caso, gli artt.36 e 37 del CCNL del 21/05/2018.

Non saranno esaminate né accolte richieste di mobilità presso altri Enti, presentate dal prestatore di lavoro nel primo quinquennio decorrente dalla data dell'assunzione presso il Comune di SUSÀ.

Art. 6- La retribuzione annua, al lordo delle ritenute di leggi previdenziali, assistenziali e fiscali, è così articolata:

* RETRIBUZIONE TABELLARE (CAT. D) € 22.135,47

* INDENNITA' DI COMPARTO € 622,80

Totale: € 22.758,27

Spettano altresì il rateo tredicesima mensilità, l'indennità detta Elemento Perequativo e, se ed in quanto dovute, le quote di assegno nucleo familiare, le indennità relative alle funzioni rivestite ed il trattamento accessorio.

Art. 7 - Il dipendente si impegna ad osservare il Codice Disciplinare del Personale Enti Locali e il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, dei quali riceve copia in allegato al presente contratto.

Art. 8 - Per altre condizioni non espressamente previste, si fa riferimento alle disposizioni normative previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti nonché alle disposizioni dei regolamenti interni di questo Comune.

Art. 9 -Il dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi della legge n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal comune in base agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dalla suddetta legge. Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti alla gestione del rapporto di lavoro l'ente potrà avvalersi della collaborazione di soggetti e/o società esterne ai quali far pervenire i dati necessari per l'espletamento delle relative funzioni, in particolare: per la gestione della normativa in materia di sicurezza; per il pagamento delle retribuzioni; per l'assistenza fiscale mediante i centri autorizzati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Susa (TO) – nella persona del Sindaco pro tempore. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ad esso potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dalla legge n. 196/2003 s.m.i., nonché dalla normativa Europea.

Art. 11 - Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata

accettazione, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. **IL COMUNE**

IL DIPENDENTE

Per ricevuta di:

IL DIPENDENTE
